

Allegato "B" al n.ro 16.715 di raccolta

**STATUTO della SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA ETS**

(Assunto con delibera dell'Adunanza Generale straordinaria dei Soci  
del 29 ottobre 2020)

**Art. 1**

La Società Geografica Italiana, fondata come associazione legalmente riconosciuta nel 1867, eretta in Ente morale nel 1869, riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nel 2007, si costituisce in Ente del Terzo settore, ai sensi del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi «CTS») e assume la denominazione ufficiale di Società Geografica Italiana Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata, di Società Geografica Italiana ETS (d'ora innanzi, anche «la Società»).

La Società è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, «lo Statuto»), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra norma applicabile, di natura primaria o secondaria, nonché da un apposito Regolamento interno, attuativo delle disposizioni statutarie.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci all'organizzazione e all'attività della Società.

La Società persegue statutariamente finalità di interesse generale e in ambito comunitario si configura come soggetto giuridico di carattere semi pubblico (semi-public entity).

La Società indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art. 2**

La Società Geografica Italiana ETS si richiama ai valori costituzionali della tutela dei diritti umani e della dignità dell'individuo, contro ogni forma di discriminazione, e persegue obiettivi di pari opportunità. Quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale miranti a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

La Società persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ordinate al progresso delle scienze e conoscenze geografiche, in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di servizi e/o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) promuove e favorisce ricerche e studi geografici, teorici e applicati, per la migliore conoscenza dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e delle popolazioni e per la salvaguardia dei patrimoni ambientali, paesaggistici e culturali, con riferimento a ogni regione della Terra, e in modo particolare all'Italia e a quelle regioni con le quali più stretti sono, o possono divenire, i rapporti economici, culturali e politici dell'Italia e dell'Europa;

b) promuove la diffusione della cultura geografica e della consapevolezza ambientale, facendosi iniziatrice, per questo scopo, di pubbliche riunioni, incontri di studio, corsi di formazione, viaggi di studio, pubblicazioni ecc.;

c) promuove lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici declinazioni, operando di concerto con enti pubblici e privati, per la valorizzazione delle risorse umane, ambientali e culturali, la corretta gestione del territorio, la diffusione della cultura geografica e della consapevolezza ambientale, la emancipazione, reciproca conoscenza e pacifica convivenza dei popoli, con il coinvolgimento attivo delle comunità e nel rispetto dei diritti umani, civili, sociali e politici;

d) svolge attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo, in coerenza con i principi e i criteri internazionali stabiliti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali, dall'Unione europea e dagli organi di governo italiani, e attività di cooperazione decentrata con altri enti e con organizzazioni non governative, nell'intento di promuovere uno sviluppo integrale informato ai principi della sostenibilità.

La Società ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 CTS, lettere d), f), g), h), i), v), w).

La Società svolge, inoltre, le seguenti attività, secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1 CTS:

a) incrementa la Biblioteca e la Cartoteca e il patrimonio sociale nel suo insieme, al fine di raccogliere e conservare i principali periodici, le principali pubblicazioni e ogni altro documento di carattere e di interesse geografico, realizzando un servizio di documentazione scientifica in campo geografico e cartografico;

b) pubblica e distribuisce ai propri Soci una rivista scientifica («Bollettino della Società Geografica Italiana») in cui sono ospitati scritti interessanti il progresso delle conoscenze geografiche; può pubblicare inoltre, a stampa o in qualsiasi altra forma, monografie, note informative, opere cartografiche, materiali audiovisivi ecc.;

c) intrattiene rapporti con le altre società geografiche e altri sodalizi geografici, italiani e stranieri, con altri enti culturali nazionali e internazionali, e con gli organismi di ricerca della Pubblica Amministrazione, in particolare con quelli che perseguono finalità scientifiche in campo geografico, con i quali potrà coordinare la propria attività;

d) conferisce attestazioni di benemerenzza.

e) in via secondaria e strumentale, la Società può svolgere attività ulteriori, rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti dal CTS, art. 6, comma 1.

### **Art. 3**

La Società Geografica Italiana ETS ha sede in Roma, con facoltà al Consiglio direttivo di nominare fiduciari regionali e subregionali, definendone prerogative e compiti.

La Società può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, propri uffici, sezioni, centri di studio e di ricerca o altre articolazioni comunque denominate, definendone gestione e finalità.

### **Art. 4**

La Società è costituita da Soci effettivi, Soci familiari, Soci corrispondenti e Soci d'onore. Possono essere Soci di tutte le categorie sopra indicate anche cittadini stranieri. È esclusa espressamente la temporaneità del rapporto associativo.

Le modalità di presentazione, accoglimento, respingimento delle domande di associazione di Soci effettivi e familiari, nonché quelle di proposta e approvazione di Soci corrispondenti e d'onore, sono precisate nel Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dal CTS.

#### **Art. 5**

I Soci effettivi e i Soci familiari versano quote annuali, secondo le modalità prescritte dal Regolamento. I Soci effettivi possono assumere la qualifica di Soci vitalizi versando una tantum la quota appositamente determinata.

#### **Art. 6**

Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali, se dovute, e purché iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto nel corso delle Assemblee (o adunanze) dei Soci. Ogni Socio, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi sociali. I Soci familiari hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili.

Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Società e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio, secondo quanto stabilito dal Regolamento nel rispetto delle norme del CTS.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, per gravi motivi, l'esclusione del Socio come specificato, in base alle norme del CTS, dal Regolamento, il quale specifica inoltre le forme di impugnazione e le conseguenze dell'esclusione.

#### **Art. 7**

Possono essere nominati dall'adunanza dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, Soci d'onore persone o enti che abbiano particolarmente contribuito al progresso della geografia.

Possono essere nominati, con le stesse modalità, Soci corrispondenti persone operanti nel campo degli studi geografici che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti della Società.

#### **Art. 8**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
- b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- c) da eccedenze di bilancio se destinate ad incrementare il patrimonio;
- d) dalle quote versate dai Soci vitalizi.

#### **Art. 9**

Per il raggiungimento dei propri scopi la Società dispone:

- a) delle quote sociali;
- b) delle oblazioni volontarie dei soci;
- c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
- d) dei proventi delle iniziative promosse dalla Società;
- e) da cessione a terzi di pubblicazioni della Società o, comunque, di proprietà della Società;
- f) dei proventi del patrimonio.

#### **Art. 10**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. La Società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate ad associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo settore.

Essa ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio finanziario della Società deve essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o da enti pubblici, salvo le normali disponibilità finanziarie che devono essere depositate a interesse presso Istituti di credito di rilievo nazionale.

#### **Art. 11**

Sono organi della Società:

- il Presidente;
- Vicepresidenti;
- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei Soci (detta anche «adunanza»);
- l'Organo di Controllo (detto anche «Collegio dei Controllori»).

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso dei Soci all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 12**

Il Presidente sovrintende all'attività della Società e in tale qualità:

- a) rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi e in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con terzi e con le autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e dispone per le adunanze dei Soci;
- c) formula l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio e per le adunanze dei Soci;
- d) stipula i contratti, firma la corrispondenza (tranne, eventualmente, per ciò che egli può delegare) e gli Atti della Società;
- e) cura che sia dato corso alle deliberazioni del Consiglio;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento sociale;
- g) propone al Consiglio gli atti ordinari e straordinari riguardanti il contratto di lavoro del personale;
- h) ha facoltà di deliberare in caso di necessità o urgenza informandone il Consiglio direttivo nella prima riunione successiva;
- i) dispone quanto altro occorra per l'ordinario funzionamento della Società.

Il Presidente che cessa dalla carica può essere nominato dall'Assemblea Presidente emerito; può prendere parte alle sedute del Consiglio direttivo senza voto deliberativo.

#### **Art. 13**

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vicepresidente più anziano di carica. Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio, il Consiglio direttivo, constatata la cessazione, designa, possibilmente nella persona del Vicepresidente più anziano di carica, un reggente della Presidenza e contemporaneamente indice l'adunanza dei Soci per l'elezione

del nuovo Presidente, da tenersi entro sessanta giorni.

#### **Art. 14**

La Società è retta da un Consiglio direttivo, composto dal Presidente, due Vicepresidenti e dodici Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Uno dei Vicepresidenti e almeno cinque dei Consiglieri sono scelti tra rappresentanti ufficiali della geografia nell'insegnamento universitario. Il Consiglio direttivo, su proposta motivata del Presidente e con il voto favorevole di due terzi dei membri eletti, può cooptare, per la durata del proprio mandato, fino a due ulteriori membri senza diritto di voto.

#### **Art. 15**

I Ministeri e altri enti, che contribuiscano al bilancio di esercizio della Società con propri contributi, possono designare un loro rappresentante ad assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, con voto consultivo. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono inoltre essere invitate dal Presidente, di volta in volta, persone la cui partecipazione, a titolo consultivo, sia ritenuta utile per particolari finalità.

#### **Art. 16**

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) disporre ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'adunanza dei Soci, nonché disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dalle adunanze;
- b) formulare il bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo, da presentare entrambi all'approvazione dei Soci nelle adunanze ordinarie;
- c) dare disposizioni di massima per le pubblicazioni sociali;
- d) proporre il conferimento delle onorificenze sociali, da sottoporre all'approvazione dell'adunanza dei Soci;
- e) nominare, anche fra i non Soci, il Segretario generale, il Bibliotecario, nonché altro personale e prendere nei loro confronti tutti i provvedimenti necessari, su proposta del Presidente;
- f) designare fra i Soci il Direttore e il Redattore del Bollettino, nonché distribuire fra i Consiglieri i necessari incarichi di soprintendere a determinate attività sociali;
- g) deliberare sulle domande di ammissione a Socio e sulla eventuale esclusione di Soci;
- h) deliberare circa tutti gli altri provvedimenti che siano ritenuti utili al conseguimento dei fini sociali;
- i) redigere il Regolamento sociale che assicuri, tra l'altro, l'uniformità del rapporto associativo e delle relative modalità associative, volte a garantirne l'effettività. Lo stesso Regolamento può prevedere incompatibilità e limiti temporali di mandato per i componenti degli organi elettivi.

#### **Art. 17**

Perché le riunioni del Consiglio siano dichiarate valide occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti eletti, compreso in tal numero il Presidente o chi ne esercita la funzione. Le assenze, anche se giustificate, non hanno effetto sul numero legale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **Art. 18**

L'Assemblea è l'organo sovrano della Società.

Ogni Socio ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Soci.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutte le categorie dei Soci e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare essa:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, compresi i componenti dell'Organo di Controllo, ad eccezione di quelli designati dai Ministeri competenti;
- b) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 19**

La Presidenza deve convocare annualmente due adunanze, la prima entro il mese di marzo, la seconda entro quello di novembre. Ove occorra sono convocate in stretta successione di tempo una adunanza ordinaria e una adunanza straordinaria di cui al successivo art. 21.

In ogni caso nella prima adunanza si dovrà procedere:

- a) all'esame e approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente e del bilancio sociale consuntivo relativo all'anno precedente, dopo sentita la relazione dell'Organo di Controllo. Copia del bilancio consuntivo e della relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente sono trasmesse all'organo vigilante, dopo l'approvazione dell'adunanza.
- b) all'eventuale approvazione di onorificenze sociali e di nomine a Socio d'onore e corrispondente proposte dal Consiglio;
- c) alla esclusione di Soci resisi indegni di far parte della Società;
- d) ove occorra, alla elezione delle cariche sociali, mediante lo spoglio, nel corso dell'adunanza, delle schede di votazione pervenute fino al momento in cui essa è dichiarata aperta.

Nell'adunanza di novembre si deve provvedere:

- a) all'esame e all'approvazione del programma scientifico della Società per l'anno o per gli anni successivi;
- b) all'esame e all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- c) all'eventuale approvazione di onorificenze sociali proposte dal Consiglio e per le quali si ravvisi particolare urgenza di assegnazione.

#### **Art. 20**

Le proposte presentate da parte di Soci per l'inserimento nell'ordine del giorno delle adunanze devono pervenire alla Presidenza della Società entro i mesi, rispettivamente, di gennaio e di settembre. Qualora le proposte siano presentate da meno del 10% dei Soci, il Consiglio direttivo decide circa la loro iscrizione all'ordine del giorno.

#### **Art. 21**

Le adunanze straordinarie vengono convocate entro trenta giorni su delibera del Consiglio direttivo che ne fissa l'ordine del giorno, oppure su richiesta scritta presentata da almeno il 10% dei Soci effettivi aventi diritto al voto.

L'adunanza straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione della Società;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 22**

Le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando intervenga personalmente o per delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, che può avvenire, se non diversamente specificato nell'invito, non prima del giorno successivo, le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti di persona o per delega. A ciascun socio che interviene di persona non possono essere conferite più di tre deleghe.

Le deliberazioni delle adunanze sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti di persona o per delega, salvo il disposto dell'art. 32 per le modifiche allo Statuto.

#### **Art. 23**

Al controllo dell'amministrazione della Società è preposto un Organo di Controllo, composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Tre dei membri effettivi e i due supplenti sono eletti dall'adunanza dei Soci, essendo i restanti due effettivi nominati rispettivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il funzionamento del Collegio è stabilito dal Regolamento sociale.

La maggioranza dei membri effettivi del Collegio dei Controllori è sempre eletta dall'Assemblea; pertanto, qualora i Controllori nominati dai Ministeri siano più di due, il numero complessivo dei membri effettivi è aumentato proporzionalmente di un'unità alla volta.

I componenti il Collegio dei Controllori nominano a maggioranza fra loro un Presidente del Collegio.

Almeno uno dei membri effettivi ed almeno uno dei membri supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono specificate, nel rispetto delle norme del CTS, dal Regolamento.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i.,

qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS ed alla normativa applicabile;
- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente del Collegio medesimo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei Controllori, secondo quanto specificato dal Regolamento, nel rispetto delle norme del CTS.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio. Il suo funzionamento è specificato dal Regolamento, nel rispetto delle norme del CTS.

I Controllori non percepiscono alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 24**

Le elezioni del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Consiglieri e dei componenti l'Organo di Controllo hanno luogo per scrutinio segreto, anche a mezzo posta, con votazione unica, secondo le modalità precisate dal Regolamento, nel rispetto delle norme del CTS. I risultati delle elezioni, per quanto riguarda il Presidente e i Vicepresidenti, devono essere comunicati all'organo vigilante.

#### **Art. 25**

Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può eventualmente deliberare il rimborso delle spese che i suoi componenti e i componenti l'Organo di Controllo debbano sostenere per partecipare alle riunioni, ovvero per assolvere a determinati incarichi loro conferiti.

#### **Art. 26**

Il Presidente, i Vicepresidenti e i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora un membro eletto del Consiglio direttivo, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione mediante immissione nella carica del primo dei non eletti e, nel caso, dei susseguenti non eletti, secondo le modalità precisate dal Regolamento, nel rispetto delle norme del CTS. Tuttavia, qualora il Consiglio direttivo, per qualsiasi causa, si riduca a meno di otto componenti eletti, occorre provvedere al suo rinnovo totale da effettuarsi, mediante elezione da parte dell'adunanza (ordinaria o straordinaria se occorre), entro sessanta giorni dall'avvenuta riduzione. Nel frattempo, il Presidente, o chi

ne esercita le funzioni, si limita a compiere gli atti indispensabili al normale funzionamento della Società.

#### **Art. 27**

I componenti del Consiglio che per tre volte consecutive manchino senza validi motivi alle sedute consiliari decadono dalla carica.

#### **Art. 28**

Il Segretario generale, di cui al precedente art. 16, è coadiuvato nelle sue funzioni da un Ufficio sociale e da altro personale, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti dal Regolamento e, ove occorra, da ulteriori deliberazioni del Consiglio. Il Segretario generale dipende direttamente dal Presidente e attende sotto la sua direzione:

- a) alla esecuzione delle deliberazioni della Presidenza e del Consiglio direttivo;
- b) alla redazione della corrispondenza sociale e dei processi verbali delle adunanze dei Soci e del Consiglio;
- c) alla sorveglianza della regolare tenuta del libro dei Soci;
- d) alla sorveglianza di ogni struttura in cui si articola il patrimonio culturale della Società;
- e) alla direzione e vigilanza di tutto il personale.

#### **Art. 29**

La durata della Società Geografica Italiana ETS è illimitata.

Il suo scioglimento può essere effettuato dietro deliberazione di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del CTS s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 30**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Mediante apposito Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento della Società nelle sue varie attività, nonché quelle per l'assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le sue esigenze. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio direttivo prendere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

#### **Art. 31**

Qualora si intenda modificare lo Statuto, in tutto o in parte, il Presidente della Società sottopone le necessarie proposte a una adunanza straordinaria dei Soci, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali, se dovute, hanno diritto a votare. Le modificazioni proposte devono essere comunicate ai Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'adunanza alla quale saranno sottoposte. Per l'approvazione occorre il voto dei due terzi dei Soci presenti di persona o per delega all'adunanza stessa. A questo specifico fine ogni socio può ricevere una sola delega.

**Art. 32**

Nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in ogni segno distintivo sociale è presente la denominazione «Ente del Terzo settore», o l'acronimo «ETS».

CLAUDIO CERRETI

LIVIO COLIZZI NOTAIO